

FONDAZIONE DON IVO SILINGARDI - NAZARENO – ETS
STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi del vigente codice civile, la Fondazione denominata FONDAZIONE DON IVO SILINGARDI - NAZARENO.

La Fondazione risponde allo schema giuridico della "Fondazione di Partecipazione", nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice Civile e dal Codice del Terzo settore.

La Fondazione assume, nella propria denominazione, a decorrere dalla data di iscrizione della Fondazione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) ai sensi del D.lgs n. 117/2017, l'espressione "ENTE DEL TERZO SETTORE", ovvero l'acronimo "ETS".

Art. 2 – SEDE

La Fondazione ha sede nel Comune di Carpi (MO), all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione pubblicizzato presso il Registro delle Persone giuridiche, ovvero presso il RUNTS una volta istituito.

L'eventuale cambio di sede all'interno del Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, che procederà alla relativa comunicazione presso il RUNTS e ad ogni ulteriore adempimento di rito.

L'eventuale cambio di sede in altro Comune comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio di amministrazione per atto pubblico, procedendo alla relativa comunicazione presso il RUNTS e ad ogni ulteriore adempimento di rito.

ART. 3 – FINALITÀ

La Fondazione trae la propria origine e affonda storicamente le proprie radici nell'esemplare impegno profuso da Don Ivo Silingardi che, con continuità e grande intensità, tutta la vita è stato dedito a sostenere, educare ed avviare al lavoro persone giovani, in stato di bisogno costituendo e fondando enti e aggregazioni - riconoscibili oggi con l'acronimo "Nazareno" - che hanno profondamente fornito sostegno alle famiglie e alla comunità carpigiana.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha come scopo esclusivo il perseguimento di fini di solidarietà sociale ed integrazione sociale e di tutela dei diritti delle persone in stato di bisogno favorendone l'educazione, l'assistenza, l'avvio al lavoro e l'integrazione sociale.

La Fondazione persegue i propri scopi coerentemente con i principi di ispirazione cristiana cattolica.

Art. 4 – OGGETTO

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In specie la Fondazione si prefigge di svolgere le seguenti attività di preminente interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5 lett. a) D.Lgs. 117/2017);

b) interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 lett. b) D.Lgs. 117/2017); c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive

Allegato "B"
al n.33288
di raccolta

modificazioni (art. 5 lett. c) D.Lgs. 117/2017);

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lett. d) D.Lgs. 117/2017) ;

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 lett. h) D.Lgs. 117/2017);

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 lett. i) D.Lgs. 117/2017);

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 lett. l) D.Lgs. 117/2017);

h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5 lett. u) D.Lgs. 117/2017);

i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5 lett. v) D.Lgs. 117/2017);

l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, e sociali con specifico riferimento alle persone ed alle relative famiglie, cui è orientata l'attività di preminente interesse sociale della Fondazione (art. 5 lett. w) D.Lgs. 117/2017).

Più in dettaglio, la Fondazione si prefigge di svolgere le seguenti attività:

1. l'attuazione di iniziative di tutela, assistenza e cura, materiale e morale, di persone disabili, ovvero in stato di bisogno e/o di svantaggio; incluse persone con disturbi mentali (minori e adulti);
2. promozione e tutela dei diritti di persone disabili, ovvero in stato di bisogno e/o di svantaggio; incluse persone con disturbi mentali (minori e adulti);
3. promozione e gestione di servizi di accoglienza, assistenza e cura, in strutture diurne, residenziali o semiresidenziali, quali centri di assistenza, case famiglia, comunità alloggio, residenze protette, soggiorni di vacanza, gruppi appartamento in abitazioni civili, e simili; a favore di persone disabili, ovvero in stato di bisogno e/o di svantaggio; incluse persone con disturbi mentali (minori e adulti);
4. promozione e gestione di servizi di accoglienza, assistenza e cura, a favore di persone disabili, ovvero in stato di bisogno e/o di svantaggio, incluse persone con disturbi mentali (minori e adulti), da svolgere anche a domicilio, ovvero presso strutture di soggetti terzi, pubblici o privati.
5. altri servizi di assistenza sociale e socio assistenziale, a beneficio di persone disabili, ovvero in stato di bisogno e/o di svantaggio, incluse persone con disturbi mentali (minori e adulti), e loro famiglie, anche finalizzate ad attuare processi tesi a favorire processi di autonomia, integrazione, inserimento o reinserimento sociale, promuovere ed attuare la tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
6. svolgere ogni attività di tutela finalizzata al monitoraggio della qualità della vita delle persone con disabilità o altrimenti svantaggiate in ragione delle proprie condizioni economiche, e/o sociali, e/o fisiche e/o psichiche;
7. promozione e sostegno di centri di formazione professionale ed inserimento al lavoro, centri di aggregazione e per la gestione del tempo libero, centri culturali e sociali, favorendo il processo di integrazione sociale delle persone disabili, ovvero in stato di bisogno e/o di svantaggio;
8. attività educative e/o socio educative a favore di persone svantaggiate in

ragione delle proprie condizioni economiche, e/o sociali, e/o fisiche e/o psichiche;

9. servizi di assistenza sociale e socio assistenziale, a beneficio di persone anziane;

10. assunzione di incarichi di protezione giuridica, anche a titolo provvisorio, previsti dal libro primo del codice civile e dalla Legge 09 gennaio 2004 n. 6, tra cui, in specie: tutore, curatore, institutore, amministratore di sostegno, sostituzione fedecommissaria e ogni altro incarico di protezione giuridica previsto dalle norme citate;

11. assunzione di incarichi di "Trustee" o di "Guardiano", in tema di TRUST, nonché stipulare contratti di "Affidamento fiduciario", anche ai fini di quanto previsto dalla Legge 22/06/2016 n. 112 (legge sul "dopo di noi");

12. promozione, divulgazione e qualificazione delle attività della Fondazione, anche mediante l'organizzazione di seminari, corsi o momenti formativi, la collaborazione in ricerche scientifiche e l'istituzione di borse di studio.

13. attività di promozione di eventi, iniziative di valore culturale ed iniziative ri-socializzanti volti alla inclusione sociale delle persone svantaggiate nel proprio territorio.

14. ideazione, consulenza, realizzazione, produzione, organizzazione, gestione, commercializzazione, distribuzione, allestimento e rappresentazione di eventi culturali, concerti, spettacoli musicali, teatrali, radiotelevisivi, cinematografici, artistici in genere, ivi compresa l'organizzazione tecnica e il coordinamento logistico di iniziative inerenti il tempo libero e lo svago sotto qualunque forma e manifestazione in Italia ed all'estero.

15. erogazione di servizi di consulenza e formazione sui temi della disabilità, diversità, emarginazione, convivenza e accoglienza e della cooperazione in genere attraverso corsi, dibattiti, conferenze, ricerche e studi;

Nell'esercizio delle proprie attività la Fondazione si potrà avvalere della collaborazione di altri soggetti che perseguono le medesime finalità e che offrono idonee garanzie di qualità, di efficienza/efficacia e di esperienza nella esecuzione delle attività sopra indicate.

Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, accessorie, strumentali e secondarie, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa vigente.

La determinazione delle specifiche concrete attività di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale è rimessa al prudente apprezzamento del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

La Fondazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione previsti dalla legge. La Fondazione potrà altresì ricevere finanziamenti con obbligo di rimborso da terzi, nonché da Fondatori e Partecipanti che non saranno produttivi di interessi, salvo diverso accordo tra le parti e comunque nei limiti di quanto previsto nell'articolo 8, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 117/2017.

La Fondazione potrà avvalersi di volontari nei limiti e nelle forme previste dalla vigente normativa.

TITOLO II - PATRIMONIO

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme di denaro e dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto di costituzione della Fondazione stessa e dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, volontari, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 6 – Risorse

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:

- dei redditi derivanti dal patrimonio;
- dei redditi derivanti dalle attività svolte;
- dei contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.
- da ogni altra entrata prevista dalla normativa vigente.

TITOLO III - FONDATORI E ORGANI

Art. 7 – Fondatori - Partecipanti

Sono Fondatori le persone giuridiche e le persone fisiche indicate come tali nell'atto di costituzione della Fondazione.

Sono Partecipanti coloro che vengono ammessi come tali dall'Assemblea dei Fondatori – Partecipanti, con delibera assunta a maggioranza in conformità a quanto previsto al successivo art. 10.

Per diventare Partecipante è necessario accettare per iscritto l'invito del Consiglio di Amministrazione.

Possono essere invitati a divenire "Partecipanti" i soggetti sia persone fisiche sia gli enti - persone giuridiche, anche se privi di personalità giuridica, pubblici o privati, Reti o Associazioni di persone fisiche o giuridiche purché senza scopo di lucro, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della Fondazione medesima, in termini sia di "risorse umane" che di "risorse economiche" dedicate; in specie la misura della quota di apporto necessaria ai fini dell'adesione è deliberata dall'assemblea dei Fondatori- Partecipanti. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il conferimento viene regolarmente versato.

Le persone giuridiche ammesse quali Partecipanti mettono a disposizione della Fondazione una quota del tempo di loro rappresentanti nonché le capacità professionali ed il sistema di relazioni ad esse afferenti, nonché una quota di "apporto" che si intende destinata al sostegno dei programmi e delle attività della Fondazione, obbligandosi altresì a svolgere le più opportune azioni di sensibilizzazione e diffusione delle attività della Fondazione presso i propri stakeholders, con l'obiettivo di favorire gli obiettivi di sviluppo di quest'ultima.

La qualifica di Fondatore – Partecipante si può perdere, previa determinazione dell'assemblea, nei seguenti casi:

- a) per rinuncia, nel caso in cui il singolo Fondatore – Partecipante manifesti espressa volontà, dinanzi all'assemblea dei Fondatori - Partecipanti, di non poter più concorrere fattivamente alla vita della Fondazione;
- b) per decadenza, per delibera dell'assemblea dei Fondatori - Partecipanti, nel caso in cui l'assemblea ravvisi una situazione di obiettiva difficoltà o di oggettiva impossibilità del fondatore – partecipante a concorrere fattivamente alla vita della Fondazione;

La qualifica di Fondatore - Partecipante non è mai trasmissibile.

Art. 8 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori - Partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Art. 9 – Libri sociali della Fondazione

A cura del Presidente della Fondazione e sotto la sua responsabilità, viene tenuto

- a) il libro verbali attestante i dati nominativi dei Fondatori - Partecipanti in essere, nonché le delibere assunte dalla Assemblea dei Fondatori – Partecipanti;
- b) il libro verbali delle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione.

I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede dell'Ente in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri fondazionali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro non potrà trarre copia dei libri fondazionali.

Art. 10 – Assemblea dei Fondatori – Partecipanti

I Fondatori e Partecipanti, sia quelli indicati nell'atto costitutivo che quelli divenuti tali successivamente, ai sensi del presente statuto, costituiscono la Assemblea dei Fondatori -Partecipanti.

All'Assemblea dei Fondatori - Partecipanti compete:

- a) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) la nomina dell'organo di controllo;
- c) la nomina del revisore legale o della società di revisione, nei casi previsti dalla legge, salva in ogni caso la possibilità di attribuire la funzione di revisione legale al medesimo organo di controllo;
- d) l'attribuzione della qualità di Partecipante a terzi richiedenti, successivamente all'atto costitutivo, previa determinazione dell'apporto necessario, a mente del presente statuto;
- e) la deliberazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione, comprese la fusione e la scissione;
- f) la indicazione dell'ente / degli enti ai quali devolvere il patrimonio residuo in caso di estinzione, per qualsiasi causa.

L'assemblea dei Fondatori - Partecipanti si riunisce, almeno una volta all'anno, per assumere le delibere di sua spettanza a norma del presente statuto, nonché ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno la metà dei Fondatori – Partecipanti o un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è Presieduta dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza, o di rinuncia, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dai Fondatori – Partecipanti presenti, a maggioranza dei presenti.

Ciascun Fondatore - Partecipante ha diritto ad un solo voto.

La convocazione deve essere inviata ai Fondatori e Partecipanti con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del gior-

no, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Salvo quanto previsto nell'art. 21, l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei membri aventi diritto e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Qualora un membro della Assemblea dei Fondatori-Partecipanti non possa partecipare alla assemblea può delegare un altro componente della stessa. Un componente della assemblea non può essere portatore di più di una delega.

Le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori – Partecipanti possono svolgersi anche per audio o video conferenza a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato e che sia garantito il diritto di intervenire in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno; non è necessario che Presidente e Segretario della riunione si trovino nel medesimo luogo.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti, compreso il Presidente, da un minimo di SETTE a un massimo di UNDICI membri.

Un componente del Consiglio è scelto tra una terna di nomi indicata dal Vescovo della Diocesi in cui è compresa Carpi. Inoltre, un ulteriore componente del Consiglio è scelto tra una terna di nomi indicata dall'Arcivescovo della Arcidiocesi di Bologna. In entrambi i casi la scelta è rimessa all'Assemblea dei Fondatori – Partecipanti, salvo che per l'ipotesi di cooptazione.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione in carica dovrà inviare a ciascun Vescovo la richiesta di indicazione della terna di nomi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza della carica del Consiglio di Amministrazione; l'indicazione della terna di nominativi deve pervenire alla Fondazione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Qualora il Vescovo della Diocesi in cui è compresa Carpi non indichi la terna di nomi entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, o indichi un numero di nominativi inferiore a tre, l'Assemblea dei Fondatori – Partecipanti nominerà il consigliere mancante senza vincoli. Analogamente, qualora l'Arcivescovo di Bologna non indichi la terna di nomi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, o indichi un numero di nominativi inferiore a tre, l'Assemblea dei Fondatori – Partecipanti nominerà il consigliere mancante senza vincoli.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni; tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio nomina per cooptazione i sostituti che restano in carica fino alla scadenza dell'organo. Qualora venga a mancare un consigliere facente parte della terna indicata dal Vescovo della Diocesi in cui è compresa Carpi o della terna indicata dall'Arcivescovo di Bologna, dovrà essere cooptato, in prima istanza, uno dei componenti non eletti in ciascuna delle rispettive terne.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto. In tal caso occorre convocare con urgenza l'Assemblea dei Fondatori - Partecipanti per le delibere di sua competenza.

Art. 12 – Nomina del Presidente e vicepresidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presiden-

te, lo sostituisca in tutte le sue funzioni. Il Presidente e l'eventuale Vice Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 13 – Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio di amministrazione:

- a) approva il bilancio consuntivo annuale entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio;
- b) approva il Bilancio sociale, ove redatto;
- c) pone in essere ogni atto di ordinaria o straordinaria amministrazione non espressamente deferito alla competenza dell'Assemblea dei Fondatori-Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri al Presidente e a uno o più Consiglieri Delegati, stabilendone i relativi limiti in sede di nomina. I poteri delegati in ogni caso, possono essere avvocati a sé dal Consiglio in qualsiasi momento.

È in facoltà del Consiglio di Amministrazione redigere ed approvare regolamenti attuativi del presente statuto finalizzati a disciplinare le attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di costituire, con il voto favorevole di almeno la metà degli aventi diritto, un Consiglio Scientifico ed ogni altro organismo consultivo reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone i relativi compiti.

Art. 14 – Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno tre componenti.

La convocazione deve essere scritta, deve riportare l'indicazione dell'ordine del giorno, nonché dell'ora e luogo di convocazione. L'avviso di convocazione è comunicato ai consiglieri per posta, fax, posta elettronica, PEC, o tramite consegna a mano, con un preavviso di almeno tre giorni prima della adunanza.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, è presieduto dal Presidente della Fondazione e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Non è ammessa la delega.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audio o video conferenza a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato e che sia garantito il diritto di intervenire in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno; non è necessario che Presidente e Segretario della riunione si trovino nel medesimo luogo.

Art. 15 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio; presiede l'assemblea dei Fondatori - Partecipanti e il Consiglio di amministrazione.

Art. 16 – Organo di controllo

La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata dall'organo di controllo, nominato dall'assemblea dei fondatori.

L'organo di controllo può essere collegiale ovvero unipersonale. Nel caso di organo collegiale l'organo è composto di tre membri effettivi.

In ogni caso i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto

dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida introdotte dalle norme attuative del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta un compenso nell'ammontare stabilito dall'assemblea dei Fondatori – Partecipanti in sede di nomina.

Art. 17– Revisione legale dei conti

La Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, con i compiti e le prerogative previste dalla legge, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 31 del Codice del terzo settore.

TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE, MODIFICHE STATUTARIE ED ESTINZIONE

Art. 18– Esercizio sociale

L'esercizio sociale della Fondazione coincide con l'anno solare. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo.

Gli eventuali avanzi di gestione verranno reimpiegati per il raggiungimento degli scopi statutari.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, ai sensi della normativa vigente.

Art. 19 – Bilancio d'esercizio

La Fondazione redige annualmente il bilancio di esercizio formato dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio è depositato presso il Registro delle persone giuridiche, ovvero alternativamente, una volta istituito, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Art. 20 – Bilancio sociale

Qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione redige il bilancio sociale.

Ove ne ricorra l'obbligo il bilancio sociale è redatto in senso conforme alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del Codice del Terzo Settore, ed è pubblicato in conformità della normativa vigente.

Art. 21 – Modifiche statutarie e deliberazioni straordinarie

Le modifiche allo Statuto, nonché le delibere straordinarie di cui all'articolo 42-bis c.c. purché siano compatibili con la natura della Fondazione, sono deliberate dalla Assemblea dei Fondatori – Partecipanti, con maggioranza qualificata di almeno tre quinti degli aventi diritto, su proposta del Consiglio di Amministrazione ed approvate, ove necessario, dall'Autorità tutoria.

Art. 22 – Estinzione e devoluzione

La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente come individuato dal Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, per il 50% ad altri Enti del Terzo Settore che operano nel territorio del Comune di Carpi e che si ispirano ed applicano i principi della Chiesa Cattolica, indicati dal Vescovo della suddetta Diocesi e

per il 50% ad altri Enti del Terzo Settore che operano nel territorio del Comune di Bologna e che si ispirano ed applicano i principi della Chiesa Cattolica, indicati dal Vescovo della suddetta Diocesi. In mancanza il patrimonio residuo è devoluto, qualora ammesso, ad integrazione del patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del D.Lgs. 117/2017, di enti religiosi civilmente riconosciuti della Chiesa Cattolica che operano nel territorio del Comune di Carpi e nel territorio del Comune di Bologna, sempre nella misura del 50% secondo i criteri sopra indicati.

Art. 23 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo valgono le norme del codice civile, le norme del Codice del Terzo Settore e le altre leggi vigenti in materia.

Firmato: Emanuela Ciroldi

Firmato: Marco Maltoni Notaio

[illegible][illegible]